

Il nuovo scudo Manca solo il sì della Camera al provvedimento per favorire il rientro delle somme detenute all'estero

Capitali L'ultimo appello per tornare a casa

Autodenuncia entro settembre 2015: si pagano le tasse per intero. Ma il cerchio si sta stringendo...

Un forfait per chi regolarizza somme fino a due milioni di euro

DI PIER EMILIO GADDA

Il percorso è stato faticoso. E rimane qualche insidia nel passaggio al Senato. Sempre che il governo non decida di inserire il provvedimento nella Legge di Stabilità, per blindare il testo e accelerare i tempi. Ma con l'approvazione alla Camera del disegno di legge sul rientro dei capitali, giovedì 16 ottobre, la voluntary disclosure sembra avvicinarsi al traguardo.

Molti punti sono stati chiariti, a cominciare dalla copertura penale per i reati di dichiarazione fraudolenta e infedele. Senza dimenticare il principio di non punibilità per i professionisti che assistono il contribuente infedele. «In definitiva, volendo essere provocatori, la procedura di auto-denuncia combina gli effetti di uno scudo a quelli di un condono fiscale, facendoli pagare, però, molto di più», dichiara Leo De Rosa, partner dello studio legale e tributario Russo De Rosa Associati. Le imposte evase si pagano per intero, il beneficio economico è limitato allo sconto sulle sanzioni amministrative (vedi scheda). Ed è previsto un regime opzionale di determinazione delle imposte a forfait per i conti d'importo inferiore a due milioni di euro:

partendo dal valore complessivo delle consistenze a fine anno, si calcola un rendimento del 5%, su cui verrà applicata un'aliquota del 27%. «Secondo stime di mercato non ufficiali», spiega Luca Soncini, direttore generale di PKB Privatbank — i capitali italiani depositati presso banche elvetiche valgono 200 - 300 miliardi di euro. Di questi, si ritiene che non più del 40% debba ancora essere regolarizzato».

Pro e contro

Il conto è salato. Quanto si pagherà per aderire alla procedura? Non sarà facile orientarsi nella giungla di tutte le casistiche possibili. «L'erede che intenda regolarizzare un lascito prodotto da redditi evasi in un periodo non più accertabile verserà tra il 12 e il 20% del capitale — semplifica Andrea Ragaini, amministratore delegato di Banca Cesare Ponti —. In presenza di capitali costituiti a seguito di evasione in periodi accertabili, invece si potrebbe arrivare all'80% del capitale occultato, fino al 120% in casi limite. Un conto salatissimo che andrebbe messo a confronto, però, con l'ipotesi di un eventuale accertamento da parte dell'Agenzia, oltre la finestra del 30 settembre 2015 prevista per l'adesione alla procedura di auto-denuncia: qui le stime arrivano al 350% dell'importo denunciato e oltre».

L'adesione alla voluntary disclosure potrebbe essere per molti una strada obbligata. «Siamo convinti che valga la pena cogliere questa opportunità — chiosa Soncini —. Non ci sono vie di fuga. Il quadro internazionale è mutato radicalmente negli ultimi anni. Ed è sempre più complicato e pericoloso nascondere i capitali al Fisco».

Monitoraggio

Tra il 2017 e il 2018, ricorda De Rosa, partirà lo scambio automatico d'informazioni sia all'interno dell'Unione Europea, in applicazione della Direttiva 2011/16/UE, che in ambito Ocse. E vedrà protagonista, quindi, anche la Svizzera. Insomma, il cerchio si stringe. Qualcuno cercherà di migrare in paradisi fiscali sempre più lontani, come Dubai o Doha. Altri opteranno per un trasferimento della residenza in Svizzera, per spegnere la miccia del futuro scambio automatico di informazioni tra Roma e Berna. Già sta accadendo. Ma il nomadismo fiscale sarà un fenomeno trascurabile, assicura Ragaini e la maggior parte farà definitivamente la pace con il Fisco, riportando i soldi in Italia.

Una quota non irrilevante sceglierà invece di regolarizzarsi, mantenendo i capitali all'estero. «In questo caso — precisa Soncini — la fiduciaria statica rappresenta una soluzione

ideale perché agisce sostituito d'imposta e semplifica enormemente i adempimenti fiscali».

In ogni caso, conclude De Rosa, con l'adesione alla procedura, il contribuente «acquista tranquillità»: sanando la propria posizione, spiega, torna a disporre liberamente delle somme detenute irregolarmente all'estero o in Italia e si mette al riparo da possibili accertamenti, magari scaturiti da controversie all'interno della famiglia (coniugali o tra eredi), da rapporti burrascosi tra soci o relazioni commerciali conflittuali con fornitori e clienti.

Professionisti

Rispetto ai precedenti scudi, che videro l'intermediario nel ruolo di protagonista, qui il ruolo del professionista è cruciale. Vale la pena ricordare che in caso di documenti o informazioni false rese nell'ambito della procedura di auto-denuncia, il contribuente sarà punibile con la reclusione da 18 mesi a sei anni. Per un quadro completo, si dovrà attendere, comunque, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro un mese dall'entrata in vigore della disciplina sul rientro dei capitali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Polizze

Prodotti assicurativi alla prova della Legge di Stabilità. Se le misure verranno confermate, dal 1 gennaio 2015 le plusvalenze delle polizze incassate dagli eredi dell'assicurato subiranno un prelievo del 26%. Anche fondi pensione e Pip, piani individuali pensionistici, vengono penalizzati, in questo caso per effetto di un raddoppio dell'aliquota fiscale, che passa dall'11,5% al 20% (esclusa la componente investita in titoli di Stato). Queste novità rischiano di danneggiare in modo non trascurabile il comparto assicurativo, incoraggiando gli investitori a privilegiare altri strumenti. Secondo un'indagine realizzata dall'Aipb, i prodotti assicurativi valgono in media il 10,2% dei portafogli della clientela private, in crescita dal 9,2% di dicembre 2013. Era il 6,7% nel 2009. A detta di alcuni operatori, il provvedimento del governo sarebbe in grado di invertire il trend positivo degli ultimi anni. Le polizze manterranno, in ogni caso, alcuni benefici fiscali, a cominciare dall'esenzione da tasse di successione.

P.G.A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Regole

Gli sconti della «volontaria»

Ecco le principali regole della sanatoria sul rientro dei capitali esteri in discussione al Parlamento e che il governo potrebbe inserire nella Legge di stabilità (nella foto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoa-Schioppa).

La voluntary disclosure è attivabile da persone fisiche e aziende fino al 30 settembre 2015 a condizione che l'autore della violazione non abbia già avuto notizia di ispezioni o accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il procedimento comporta la piena regolarizzazione di tutte le violazioni e di tutti i redditi non dichiarati, ovunque prodotti, a prescindere dal luogo di detenzione dei capitali. Si applica alle violazioni commesse fino al 30 settembre 2014, relative ai periodi d'imposta per i quali non siano scaduti i termini di accertamento (5 anni per i Paesi white list, 10 anni per quelli black list).

Tutte le imposte evase vanno pagate, in un'unica soluzione o in tre rate mensili di uguale importo. È previsto un regime opzionale di calcolo delle imposte a forfait per capitali inferiori ai 2 milioni. Aderendo alla sanatoria c'è la copertura penale per i reati di dichiarazione fraudolenta, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento Iva e ritenute, riciclaggio di denaro di provenienza illecita e auto-riciclaggio.

Le sanzioni per violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, Irap, Iva



sono ridotte a un quarto del minimo. Mentre le sanzioni per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale verranno così applicate:

1) l'1,5%, (metà del minimo) se i capitali vengono trasferiti o mantenuti in Italia o Paesi white list

2) il 3% (metà del minimo) se i capitali vengono mantenuti in Paesi black list ma l'autore delle violazioni rilascia all'intermediario estero un'autorizzazione a trasmettere all'Agenzia delle Entrate tutti i dati sulle attività oggetto di collaborazione volontaria. Oppure il Paese Black List entro 60 giorni stipula con l'Italia un accordo sullo scambio automatico d'informazioni (in questo caso non si applica il raddoppio delle sanzioni prevista per l'infedele e omessa dichiarazione connessa alla «presunzione di evasione»). Al ricorrere di entrambe le condizioni congiuntamente, non si applica il raddoppio dei tempi di accertamento.

3) Sanzioni ridotte a un quarto del minimo negli altri casi.

P. GA.

© RIPRODUZIONE RISERVATA